

Impugnazione proposta il 14 aprile 2016 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 febbraio 2016, causa T-620/11, GFKL Financial Services AG/Commissione europea

(Causa C-209/16 P)

(2016/C 222/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti)

Altre parti nel procedimento: GFKL Financial Services AG, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia,

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 febbraio 2016, causa T-620/11, nella parte in cui respinge il ricorso in quanto infondato,
- annullare la decisione della Commissione del 26 febbraio 2011, K(2011)275 definitiva, nel procedimento «aiuti di Stato C 7/10 – KStG [Körperschaftsteuergesetz, legge relativa all'imposta sulle persone giuridiche], clausola di risanamento» ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dello Statuto della Corte,
- condannare la Commissione alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione la ricorrente deduce un motivo.

Sussiste una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1 TFUE. Il Tribunale ha omissso di considerare che l'articolo 8c, paragrafo 1a della KStG, la cosiddetta clausola di risanamento, non è selettivo.

- La cosiddetta clausola di risanamento non ha prima facie un carattere selettivo, in quanto non sussiste alcuna deroga al sistema di riferimento pertinente e poiché essa costituisce una misura generale, ideata a conferire vantaggi a qualsiasi impresa nel territorio dello Stato membro.
- La cosiddetta clausola di risanamento è, inoltre, giustificata dalla natura e dalla struttura interna del sistema fiscale. La clausola di risanamento trova, in primo luogo, giustificazione nel principio dell'imposizione fiscale in funzione della capacità contributiva, in secondo luogo, nella lotta agli abusi, vale a dire nella prevenzione di operazioni fraudolente e, in terzo luogo, nella differenza oggettiva tra un'acquisizione pregiudizievole di quote e un'acquisizione di quote volta al risanamento.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 18 aprile 2016 – C. King/The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar

(Causa C-214/16)

(2016/C 222/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Appellante: C. King

Appellati: The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar

Questioni pregiudiziali

- 1) In caso di controversia tra lavoratore e datore di lavoro vertente sul diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 (⁽¹⁾), se il fatto che il lavoratore debba anzitutto godere delle ferie prima di poter stabilire se abbia diritto a essere retribuito per tali ferie sia compatibile con il diritto dell'Unione, e in particolare con il principio del diritto a un ricorso effettivo.
- 2) Qualora il lavoratore non fruisca in tutto o in parte delle ferie annuali spettantigli nell'anno di riferimento durante il quale dovrebbe esercitare il suo diritto alle ferie, in una situazione in cui egli avrebbe esercitato tale diritto se il suo datore di lavoro non si rifiutasse di retribuire le ferie di cui egli gode, se detto lavoratore possa sostenere che gli è stato impedito di esercitare il suo diritto alle ferie retribuite con la conseguenza che tale diritto è oggetto di riporto sino a quando gli sarà data la possibilità di esercitarlo.
- 3) Qualora il diritto alle ferie sia oggetto di riporto, se ciò avvenga indefinitamente o se vi sia un periodo limitato per esercitare il diritto al riporto delle ferie, analogamente ai termini imposti al lavoratore quando questi non è in grado di esercitare il suo diritto alle ferie nell'anno di riferimento pertinente per causa di malattia.
- 4) Qualora le disposizioni di legge o contrattuali non prevedano un periodo di riporto delle ferie, se il giudice sia tenuto a imporre un limite al periodo di riporto delle ferie al fine di garantire che l'applicazione del [Working Time] Regulations non snaturi la finalità sottesa all'articolo 7 [della direttiva].
- 5) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento nel il quale le ferie sono maturate sia compatibile con il diritto sancito dall'articolo 7.

(¹) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Efeteio Athinon (Grecia) il 18 aprile 2016 –
Commissione europea/Comune di Zagori**

(Causa C-217/16)

(2016/C 222/09)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Efeteio Athinon (Corte di appello di Atene, Grecia)

Parti

Ricorrente: Commissione europea

Resistente: Comune di Zagori